

AVVISO PUBBLICO

per l'aggiornamento dell'Elenco di Avvocati esterni all'ADISU Puglia

L'ADISU Puglia, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 54 del 04/12/2017 e n. 48 del 21/10/2019 e della determinazione del Direttore Generale n. 941 del 13/11/2019, approva il presente Avviso Pubblico per l'aggiornamento dell'Elenco di Avvocati, approvato con precedente determinazione del Direttore Generale n. 10 del 31/05/2018, nell'ambito del quale individuare di volta in volta i professionisti ai quali conferire gli incarichi di rappresentanza in giudizio e patrocinio legale, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità sanciti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché in rapporto alle necessità e alle esigenze di difesa dell'Agenzia.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dall'ADISU Puglia in occasione di ogni singola controversia sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

Si evidenzia che la partecipazione al presente Avviso Pubblico è rivolto agli avvocati che non risultano iscritti all'Elenco istituito ed approvato dall'ADISU Puglia con la già citata determinazione n. 10 del 31/05/2018 nonché agli avvocati che, seppur iscritti, intendano modificare la loro precedente candidatura.

ART. 1 – Elenco degli Avvocati esterni all'ADISU Puglia

L'Elenco è aperto, unico ed è articolato nelle seguenti sezioni:

Sez. A – Diritto civile

Sez. B – Diritto amministrativo

Sez. C – Diritto del lavoro

Sez. D – Diritto penale

Sez. E – Diritto tributario

Sez. F – Diritto civile, lavoro, tributario, procedure esecutive, per controversie di valore determinato o determinabile non superiore a € 25.000,00. Quest'ultima sezione è riservata agli avvocati che non possiedono il requisito dell'iscrizione all'Albo dei patrocinanti dinanzi alle Giurisdizioni Superiori.

L'aggiornamento dell'Elenco terrà conto delle candidature presentate nel rispetto di quanto previsto all'art. 2 e seguenti, che dovranno pervenire all'ADISU Puglia entro e non oltre il termine perentorio del **7 gennaio 2020**.

ART. 2 – Requisiti necessari per l'iscrizione, modalità e termini di presentazione della domanda.

Possono presentare la domanda per l'inserimento nell'Elenco gli avvocati, singoli o facenti parte di studi associati o società di professionisti, abilitati all'esercizio della professione forense, in possesso dei seguenti requisiti dichiarati in autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000:

- Iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori e comprovata esperienza professionale riferita alla Sezione prescelta;
- la sola iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati, con comprovata esperienza, qualora sia avanzata la richiesta di inserimento nella Sezione F, afferente le controversie non superiori a € 25.000,00;
- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici;
- assenza di condanne penali, di procedimenti penali pendenti e/o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della normativa vigente;
- assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare relativi all'esercizio della professione forense;
- insussistenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- assenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse o di cause di inconferibilità, incompatibilità a svolgere l'incarico per l'ADISU Puglia, ai sensi della normativa vigente, del Codice Deontologico Forense, del DPR n. 62/2013, del Codice di comportamento anche alla luce del Piano Triennale per la Prevenzione e Corruzione dell'ADISU Puglia;
- non avere in corso, alla data di presentazione della istanza, e non aver avuto nel triennio precedente, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro l'ADISU Puglia;
- non avere rapporti di parentela, affinità entro il secondo grado, coniugio o convivenza con dipendenti dell'ADISU Puglia, con il Direttore Generale, con Amministratori in carica (Presidente, Consiglieri);
- non appartenere ad Associazione, Organizzazione o Comitato (esclusi i partiti politici o sindacati) i cui ambiti di interesse possono interferire con l'incarico;
- accettare, incondizionatamente, in ogni sua parte il Regolamento disciplinante gli incarichi nonché il presente Avviso Pubblico, le condizioni, le modalità e i termini di affidamento determinati dall'ADISU Puglia nello schema di convenzione;
- impegno a comunicare tempestivamente ogni modifica intervenuta alle dichiarazioni rese, qualora faccia venir meno i requisiti richiesti per mantenere l'iscrizione nell'Elenco;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di presentazione della richiesta di iscrizione nell'elenco e mantenuti per tutto il periodo di inserimento nell'Elenco medesimo.

Il mancato possesso o il venir meno anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta rispettivamente la non iscrizione o la esclusione dall'Elenco, con provvedimento di cancellazione.

Gli Avvocati in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare domanda di inserimento in non più di 2 (due) delle sezioni di cui all'art. 1 del presente Avviso, in cui è articolato l'Elenco.

Per ciascuna Sezione dovrà essere presentata specifica domanda di inserimento, con allegata documentazione richiesta. Non saranno prese in considerazione le domande per la iscrizione in due Sezioni, se formulate in un'unica istanza.

La domanda di iscrizione nell'Elenco corredata della documentazione, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre il termine perentorio del 7 gennaio 2020**, e dovrà essere trasmessa dal professionista esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: direzionegenerale@pec.adisupuglia.it riportando il seguente oggetto **“Iscrizione nell’elenco aperto di professionisti avvocati per l’affidamento di incarichi esterni da parte dell’ADISU Puglia”**.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine perentorio stabilito o inviate ad indirizzi diversi da quello suindicato, né quelle inviate con modalità differenti.

Si evidenzia che la domanda dovrà contenere obbligatoriamente, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- residenza, indirizzo dello studio nonché recapito al quale inviare le comunicazioni relative all’Avviso Pubblico e ai provvedimenti consequenziali;
- cittadinanza posseduta;
- data di iscrizione all’Albo degli Avvocati e Foro di appartenenza;
- indicazione, eventuale, della data di iscrizione all’Albo Speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati, a pena di esclusione:

- a) il *curriculum vitae et studiorum* in formato europeo, datato e firmato, con l’indicazione dei principali incarichi assolti e delle esperienze rilevanti riferite alla Sezione prescelta;
- b) copia del documento di identità in corso di validità;
- c) copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi della attività professionale, conforme alle disposizioni normative vigenti e a i parametri ministeriali.

La domanda e gli allegati dovranno essere contenuti in un’unica mail in formato PDF non modificabile da inviare tramite un indirizzo PEC intestato al professionista interessato alla iscrizione nell’Elenco. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna.

L’ADISU Puglia non assume alcuna responsabilità per l’eventuale dispersione dei dati, per ritardi o disguidi ad essa non imputabili.

L’istanza con allegata documentazione costituente il dossier candidatura, potrà essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del seguente Avviso Pubblico all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell’ADISU Puglia.

L’inserimento nel suddetto Elenco è subordinata all’esito positivo dell’esame della domanda e della completezza della documentazione presentata a corredo della stessa. Sarà data comunicazione a mezzo PEC ai soli professionisti le cui domande siano risultate non ammesse.

A conclusione delle operazioni e della attività istruttoria, sarà adottata apposita determinazione di approvazione delle risultanze con l’inserimento dei professionisti nell’Elenco che, assolti gli obblighi di pubblicità, sarà disponibile sul sito istituzionale dell’ADISU Puglia nella apposita sezione della Homepage dedicata alla Amministrazione Trasparente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e successivo D.Lgs. n. 97/2016.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla veridicità dei dati autocertificati dai professionisti, operando controlli, anche mediante accertamenti a campione, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, richiedendo ai medesimi la trasmissione dei relativi documenti giustificativi a comprova di quanto dichiarato.

Le domande saranno accettate solo se conformi alle disposizioni del presente Avviso Pubblico.

L'istruttoria delle candidature ai fini dell'inserimento nell'Elenco verrà effettuata dal Servizio Legale e Contenzioso, sulla base dell'esame della documentazione prodotta e dei *curricula* presentati dai professionisti; nell'ambito del procedimento il Servizio Legale e Contenzioso si avvarrà di idoneo personale di supporto, assegnato dal Direttore Generale per le attività amministrative.

ART. 3 – Formazione dell'Elenco

La formazione dell'Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce il riferimento per l'individuazione di avvocati ai quali sarà possibile conferire incarichi legali.

I nominativi dei professionisti sono inseriti nell'Elenco in ordine alfabetico nella/e Sezione/i prescelta/e, sempreché ne ricorrano i presupposti. L'iscrizione nell'Elenco non determina per il professionista alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarico.

La candidatura del professionista e la formazione dell'Elenco non vincolano in alcun modo l'ADISU Puglia all'affidamento di incarichi, restando l'Agenzia pienamente libera di conferire il mandato anche a legali non iscritti all'Elenco, laddove l'importanza, la complessità della causa o altre ragioni debitamente motivate conducano alla opportunità di una scelta diversa.

La tenuta dell'Elenco è demandata al Servizio Legale e Contenzioso al quale viene assicurata, per le incombenze da svolgere, l'assegnazione di idoneo personale di supporto per le attività amministrative.

Le istanze e le documentazioni a corredo sono tenute dal Servizio Legale e Contenzioso.

I professionisti, una volta iscritti nell'Elenco, potranno presentare eventuali aggiornamenti ai propri *curricula*. L'aggiornamento dell'Elenco, previsto con cadenza biennale, di cui verrà data preventiva comunicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia, terrà conto sia delle nuove candidature sia delle modifiche eventualmente richieste dai professionisti già iscritti, che dovranno pervenire nei termini perentori stabiliti. L'aggiornamento dell'Elenco, nei modi e nei termini previsti, sarà oggetto di apposita determinazione.

ART. 4 – Cancellazione dall'Elenco

1. È disposta la cancellazione dall'Elenco del professionista che:

- abbia manifestato, con comunicazione via PEC, la volontà di non essere più interessato alla permanenza nell'Elenco;
- abbia perso i requisiti necessari per l'iscrizione nell'Elenco, comunque riscontrata;
- abbia reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in un momento successivo all'affidamento dell'incarico;
- abbia rinunciato all'incarico, senza giustificato motivo, in fase successiva all'affidamento;
- abbia, in costanza di iscrizione nell'Elenco, promosso giudizio avverso l'ADISU Puglia o abbia assunto incarico in conflitto con gli interessi dell'Agenzia;

- non abbia assolto con puntualità e diligenza l'incarico affidatogli;
 - si sia reso responsabile di gravi inadempienze rispetto alle prestazioni richieste;
 - si sia reso responsabile di altri casi di inadempimento o negligenza debitamente accertati.
2. L'ADISU Puglia qualora ricorra anche una sola delle suddette cause provvederà, nel rispetto del contraddittorio, ad adottare motivato provvedimento amministrativo di cancellazione dall'Elenco, da notificare al professionista interessato.

ART. 5 – Affidamento incarichi

1. Il Direttore Generale con determinazione del Servizio Legale e Contenzioso individua, motivandone la scelta, il professionista a cui affidare la rappresentanza in giudizio e il patrocinio legale, in relazione alla specializzazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico.
2. La scelta è fatta tenendo conto della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'Elenco disponibile, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - Esperienza e qualificazione professionale in relazione all'oggetto e all'incarico da affidare come deducibile dal *curriculum* presentato per la iscrizione nella Sezione prescelta;
 - Foro di competenza della causa da affidare;
 - Connessione dei procedimenti o successione di gradi di giudizio in incarichi di patrocinio già affidati al professionista (continuità e uniformità difensiva);
 - Rotazione tra i professionisti inseriti nell'Elenco.
3. E' facoltà del Direttore Generale procedere all'affidamento diretto dell'incarico ad un avvocato iscritto o, eventualmente, selezionare due o più professionisti dall'Elenco per una indagine comparativa, fermo restando il rispetto dei criteri suindicati.
4. Il Professionista prima della formalizzazione dell'affidamento rende noto il livello della complessità dell'incarico fornendo tutte le informazioni utili sulle attività da espletare, precisando altresì le iniziative e le ipotesi di soluzione, ivi compresa la possibilità di ricorrere a strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

Dovrà dichiarare, con le modalità di cui al DPR n. 445/2000:

- la permanenza del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco;
- di non avere incarichi giudiziari pendenti avverso l'ADISU Puglia;
- di non trovarsi in situazioni di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico legale conferito dall'ADISU Puglia.

Il Professionista, prima della formalizzazione dell'incarico, dovrà inoltre:

- indicare il valore della causa, facendo riferimento agli scaglioni di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i.;
- inviare apposito preventivo di parcella relativa alla prestazione, riportando in modo analitico le voci di costo riferite al compenso professionale distinto per fasi, oneri, spese, anche forfettarie, oltre CAP ed IVA;
- obbligarsi a sottoscrivere apposita convenzione in cui sono riportate le condizioni giuridiche ed economiche di incarico approvate dall'ADISU Puglia;
- copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi dell'attività professionale, conforme alle disposizioni vigenti;
- trasmettere un parere in ordine al "rischio di soccombenza".

5. Il mandato professionale si perfeziona con la sottoscrizione della convenzione disciplinante l'incarico. Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato assume ogni responsabilità riferibile alla relativa attività professionale.
6. Per i gradi di giudizio successivi al primo è riconosciuta una preferenza al professionista che ha seguito il primo grado, fatta salva diversa decisione giustificata da specifici motivi di opportunità o insoddisfazione dell'ADISU Puglia; allo stesso modo la preferenza è accordata, a giudizio insindacabile dell'Agenzia, nel caso di giudizi tra loro connessi in relazione ai fatti o agli atti oggetto di controversia.
7. L'ADISU Puglia, in via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, si riserva la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non presenti in Elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione.
8. Non possono essere incaricati, in ogni caso, professionisti che abbiano in corso incarichi contro l'ADISU Puglia per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, abbiano rinunciato ad altro incarico conferito dall'Agenzia.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con l'ADISU Puglia.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi di diritto, o necessiti l'aggiornamento di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

ART. 6 – Convenzione disciplinante l'incarico

1. Il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. f) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ADISU Puglia, stipula con il Professionista prescelto la convenzione disciplinante l'incarico, secondo lo schema tipo, predisposto ed approvato con atto amministrativo, che viene allegato alla determinazione di affidamento per regolare in modo puntuale gli aspetti economici e giuridici del rapporto.
2. L'Avvocato, relativamente all'espletamento dell'incarico, è tenuto in ogni caso:
 - a) a trasmettere un parere in ordine al "rischio di soccombenza";
 - b) ad aggiornare per iscritto costantemente l'ADISU Puglia sullo stato generale del giudizio e sull'esito delle singole udienze con l'indicazione delle attività poste in essere, contattando il Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso e il Direttore Generale;
 - c) ad inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa, altro scritto difensivo, verbale di udienza relativi al giudizio afferente il mandato conferito;
 - d) a rendere, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, un parere per iscritto all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o, comunque, per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
 - e) a rendere obbligatoriamente parere scritto in ordine alla eventuale proposta di transazione giudiziale;
 - f) a relazionare per iscritto, periodicamente, almeno ogni sei mesi, ed in ogni caso entro il 30/06 ed il 31/12 di ogni anno, sullo stato della causa;

- g) a garantire la propria personale e pronta reperibilità attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;
- h) ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- i) alla stretta osservanza del Codice Deontologico Forense.

ART. 7 – Corrispettivo

1. All'atto del conferimento dell'incarico, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e in applicazione della facoltà di pattuizione scritta dei compensi, ai sensi dell'art. 13 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 e ss.mm.ii., il corrispettivo verrà concordato sulla base di un preventivo di spesa che, prima della determinazione di affidamento, l'avvocato dovrà obbligatoriamente presentare, riportando in modo analitico il compenso per le singole fasi, gli oneri e le spese, anche forfettarie nella misura del 15%, oltre CAP ed IVA.

Il compenso professionale sarà determinato tenendo conto della tipologia di contenzioso, della complessità dell'incarico e di quanto stabilito nello schema di convenzione completato in ogni sua parte prima della sottoscrizione; il corrispettivo sarà riconosciuto solo per le attività effettivamente svolte.

In caso di studi associati o società di professionisti, il corrispettivo sarà, sempre e comunque, determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista. Nel caso in cui per lo svolgimento delle attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario o di apposita figura tecnica, in ragione della natura della controversia, la parcella sarà unica per il professionista incaricato che provvederà, con oneri e spese a suo carico, in ordine alle predette incombenze, fatto salvo diverso accordo con l'Agenzia.

2. Qualora la sentenza favorevole all'ADISU Puglia condanni la controparte al pagamento delle spese legali, fermo restando quanto puntualmente statuito in merito dalla citata convenzione, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Agenzia e senza ulteriore compenso per l'attività di recupero crediti, la esazione delle spese e degli onorari a cui la controparte è stata condannata nei giudizi da lui trattati.
3. A seguito di sentenza o altro provvedimento giudiziario favorevole, divenuto definitivo, recante la condanna della controparte a rifondere all'ADISU Puglia le spese di giudizio, spetta all'avvocato officiato la maggior somma tra l'importo pattuito in convenzione e quella liquidata dal giudice in danno del soccombente, solamente ove quest'ultima risulti effettivamente recuperata ed introitata al bilancio dell'Agenzia. Il termine di conclusione del procedimento di liquidazione di tale maggior somma decorre pertanto dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento giudiziale favorevole.
4. Per eventuali casi non specificati e non riconducibili per analogia a quanto regolamentato, il compenso sarà determinato secondo i valori medi di liquidazione previsti per lo scaglione di riferimento della causa, dai parametri forensi di cui al D.M. 10/03/2014, n. 55, modificato dal Decreto del Ministro di Giustizia n. 37 dell'08/09/2018, o di quelli che successivamente entreranno in vigore. L'ADISU Puglia sull'ammontare del corrispettivo determinato applicherà una riduzione del 50%.
5. L'ADISU Puglia provvederà ad erogare al professionista un acconto pari al 20% dell'importo pattuito, oltre CPA ed IVA e spese forfettarie nella misura del 15%.

Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa.

La liquidazione della restante parte, detratto l'acconto, avverrà a prestazione conclusa in base agli importi predeterminati, in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate; le spese vive, ragionevolmente sostenute, saranno liquidate a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate, al completamento della prestazione professionale, restando escluse, in ogni caso, maggiorazioni percentuali o forfettarie.

Non si darà luogo ad acconti per gli incarichi nei quali le competenze professionali non superano l'importo complessivo di € 1.500,00.

È fatto obbligo al professionista di trasmettere, preventivamente all'invio della fattura elettronica, notula *pro forma* al Servizio Legale che verificherà la congruità della stessa con riferimento a quanto pattuito in occasione del conferimento dell'incarico.

Il corrispettivo indicato nel preventivo e/o in convenzione potrà essere motivatamente ridotto dal Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso qualora l'attività svolta sia stata minore rispetto a quella preventivata.

L'Avvocato si impegna a non avviare procedure monitorie in danno dell'ADISU Puglia prima che siano trascorsi sei mesi da una infruttuosa richiesta di pagamento delle competenze spettanti.

ART. 8 – Pubblicità dell'Elenco

1. L'Elenco degli Avvocati e le determinazioni riguardanti gli affidamenti degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dalla normativa vigente, dai regolamenti interni assicurando la massima diffusione nonché il rispetto delle disposizioni di legge in materia di trasparenza della P.A.
2. L'ADISU Puglia, a tal fine, procederà alla pubblicazione, a cura del Responsabile dell'Area Amministrativa, sul sito istituzionale dell'Agenzia e l'Elenco sarà reperibile nella apposita Sezione della Homepage dedicata alla Amministrazione Trasparente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e successivo D.Lgs. n. 97/2016.
3. Gli interessati potranno chiedere notizie e chiarimenti in merito al presente Avviso al Servizio Legale e Contenzioso dell'ADISU Puglia, via Giustino Fortunato n. 4/g, ai seguenti recapiti telefonici e telematici:
 - avv. Maddalena Valente, Responsabile del Procedimento, tel. 0881-335403 / 0881-335406
 - Direzione Generale tel. 080-5438100 direzionegenerale@pec.adisupuglia.it

ART. 9 – Trattamento dei dati personali

1. I Professionisti con la domanda di iscrizione nell'Elenco autorizzano l'ADISU Puglia al trattamento dei loro dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della normativa disciplinante la materia.
 2. I dati personali forniti dai professionisti saranno raccolti e trattati dall'ADISU Puglia nel rispetto delle norme vigenti, per l'esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali ai fini del procedimento di formazione dell'Elenco e del conferimento degli incarichi legali, con finalità di interesse pubblico, garantendo la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi.
- In relazione al presente trattamento, l'interessato potrà far valere i diritti di cui al capo III del Regolamento UE 2016/679, nonché ogni altra tutela prevista dalla normativa di settore.

ART. 10 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al Regolamento approvato dall'ADISU Puglia per gli incarichi di rappresentanza in giudizio e patrocinio legale, alla normativa vigente in materia, alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili e al Codice di Deontologia Forense.